

Declaratio

SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI

(continuazione della prima pagina)

Dei in Ecclesias locales, haec statuntur:

a) ad unumquodque Praelaturae Centrum erigendum, praevia semper requiritur venia sui cultusque Episcopi diocesani, cuius est praeterea ad normam iuris visitare huiusmodi Centra, de quorum actu sitate regulariter certior sit;

b) relate ad parocchias vel templice sive rectoralia sive non, aliaque officia ecclesiastica quae ipsi Praelaturae vel sacerdotibus eadem in cardinatis a loci Ordinario conceduntur sint, fieri singulis in casibus conventio inter loci Ordinarium et Praelatum « Operis Dei » et eiusdem Vicarii;

c) omnibus in nationibus Praelaturae debitas rationes servabit cum Praeside et organis Confessionis episcopalis, necnon frequenter cum Episcopis eorum diocesium in quibus ipsa operatur.

VI. Cum Praelaturae saepius inter iungitur Societas Sacerdotalis Sanctae Crucis, ad quam licet sacerdotes et clero diocesano pertinet, possunt, qui sanctitatem in exercitio sui ministerii consequi desiderant iuxta spiritum et praxim asceticam « Operis Dei ». Vi tamen huius adscriptio ipsi non efficitur membrum cleri Praelaturae, sed quoad omnes effectus sub regimine manent proprii Ordinarum, quem, si id desideret, de praedicta adscriptio certiorum redent.

VII. Praelatura dependet a Sacra Congregatione pro Episcopis (cf. Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1), et haud secus atque aliae institutiones autonomae, capacitate gaudet ut, attenta materia de qua singulis in casibus agatur, quaestiones tractet cum competentibus Sanctae Sedis Dicasteriis.

VIII. Per Sacram Congregationem pro Episcopis, singulis quinquennis Praelatos Romano Pontifici subiecti diligentem relationem de Praelaturae statu, sub respectu sive pastoralis sive iuridico, deque eius specificis laboris apostolici executione.

Declaratio hanc de erectione Praelaturae a Sanctae Crucis et Operis Dei Summus Pontifex Ioannes Paulus divina Providentia Pp. II, in audientia concessa infrascripto Praefecto Sacrae Congregationis pro Episcopis, d. 5 m. augusti a. 1982, ratam habuit, confirmavit atque evulgari iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sacrae Congregationis pro Episcopis, d. 23 m. augusti a. 1982.

SEBASTIANUS Cardinalis BAGGIO Praefectus

LUCAS MOREIRA NEVES Archiepiscopus tit. Feridianus maior, a Secretis

Dichiarazione

Un bene per tutta la Chiesa

Commissione speciale di Cardinali designata dal Santo Padre, tenendo conto della finalità, della consistenza e della diffusione dell'Opus Dei, e che espresse il proprio parere il 26 settembre 1981;

1) uno ai Vescovi di tutte le Nazioni dei vari continenti in cui l'Opus Dei conta proprii Centri eretti da una nota circa le caratteristiche essenziali della Prelatura, allo scopo di informarli e di consentire loro di fare quelle osservazioni che sono state poi attentamente studiate in sede competente.

Infine, l'annuncio della decisione del Santo Padre, avvenuto il 23 agosto c.a.

Paraphrasando l'insegnamento di San Paolo agli Efesimi (4, 16), il Concilio ha ricordato che « l'organismo sociale della Chiesa serve allo spirito di Cristo che la vivifica e che si espande in ogni ambiente della società, le concrete esigenze della chiamata universale alla santità, e più specificamente il valore soprannaturale, santificatore e apostolico dell'ordinario lavoro professionale. I Pastori delle Chiese locali sanno bene che possono contare con una disponibilità che il nuovo Statuto rende ancora più qualificata e più efficace, per lo stesso esercizio della loro responsabilità verso il popolo di Dio loro affidato ».

San Paolo enumera, tra i fructus Spiritus, la gioia (cf. Gal 5, 22) e fu lo stesso Gesù, con una « tenera e bellissima immagine letteraria, profondamente umana e soprannaturale, a parlare della gioia di una nascita (cf. Gv 16, 21).

Di gioia e di lode al Signore traboccheranno per il lieto evento ecclesiale i membri dell'Opus Dei; ma non saranno soli, perché le ragioni della loro letizia sono motivo di gaudium per tutti gli uomini di retta volontà, nella Chiesa intera.

SEBASTIANO BAGGIO

Un semplice, breve comunicato: non di rado decisioni importanti per la vita della Chiesa vengono in questo modo alla luce e incominciano a prodursi i loro effetti per il bene delle anime. Così avviene oggi con il testo della Santa Sede, che rende noto un provvedimento pontificio di notevole rilievo ecclesiale: l'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, in base a norme del Concilio Vaticano II (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) e del diritto postconciliare (Motu pr. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4), e che fa giustizia di una consuetudine fiorita più o meno illustrata di illazioni e di allarmi.

E' la prima volta che tali norme vengono applicate ad una istituzione ecclesiale, e già questo fatto è di per sé sufficiente a giustificare l'interesse per un avvenimento sintetizzato in così poche righe. Ma esso contiene talune novità sulle quali è opportuno fissare l'attenzione per comprendere l'esatta portata di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

I. Per quanto concerne la sua organizzazione: a) la Prelatura Opus Dei è di ambito internazionale; il Prelato, Ordinario proprio, e i suoi coadiutori hanno la sede centrale a Roma; b) il clero della Prelatura, incardinato ad essa, proviene dagli stessi laici in essa incorporati, nessuno candidato al sacerdozio, diacono o presbitero viene quindi sottrotto alle Chiese locali;

c) i laici - uomini e donne, celibi o sposati, di tutte le professioni e condizioni sociali - che si dedicano all'adempimento del fine apostolico proprio della Prelatura assumendo gravi e qualificati impegni lo fanno mediante un preciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti.

II. La Prelatura Opus Dei è una struttura giurisdizionale secolare, e quindi: a) i chierici ad essa incardinati appartengono a tutti gli effetti, secondo le disposizioni del diritto generale e di quello proprio della Prelatura, al clero secolare; essi pertanto, coltivano rapporti di stretta unità con i sacerdoti secolari delle Chiese locali e, per quanto riguarda la costituzione dei consigli presbiterali, godono di voce attiva e passiva;

b) i laici incorporati nella Prelatura non mutano la propria condizione personale, teologica e canonica, di normali fedeli laici, e come tali si comportano in tutto il loro agire e, in concreto, nel loro rapporto apostolico;

c) lo spirito e il fine dell'Opus Dei sottolineano il valore santificante del lavoro professionale ordinario, il dovere cioè di santificarsi in quel lavoro, di santificarlo e di farlo diventare strumento di apostolato; il lavoro quindi e l'apostolato degli appartenenti alla Prelatura vengono svolti di norma negli ambienti e nelle strutture proprie della società secolare, tenendo conto delle norme generali che vengono date per l'apostolato dei laici, sia dalla Santa Sede che dai Vescovi diocesani;

d) per quanto concerne le scelte in materia professionale, sociale, politica, ecc., i fedeli laici appartenenti alla Prelatura godono, entro i limiti della fede e della morale cattolica e della disciplina della Chiesa, della stessa libertà degli altri cattolici, loro coeditanti; quindi, la Prelatura non fa proprie le attività professionali, sociali, politiche, economiche, ecc. di nessuno dei propri membri.

III. Quanto alla potestà del Prelato: a) essa è una potestà ordinaria di regime o di giurisdizione, limitata a ciò che riguarda il fine specifico della Prelatura, ed è sostanzialmente diversa, per la sua materia, dalla giurisdizione che compete ai Vescovi diocesani nell'ordinario cura pastorale dei fedeli;

b) comporta, oltre al regime del proprio clero, la generale direzione della formazione e della cura spirituale ed apostolica specifica che riguarda il clero diocesano;

c) i laici incorporati nella Prelatura Opus Dei rimangono fedeli delle singole diocesi nelle quali hanno il proprio domicilio o quasi-domicilio, sono quindi sottoposti alla giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto quanto il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli.

V. Sempre per quanto concerne il coordinamento pastorale con gli Ordinari del luogo e il proprio incardinamento della Prelatura Opus Dei nelle Chiese locali, è stabilito che:

a) per l'erezione di ogni singolo Centro della Prelatura si richiede sempre la previa autorizzazione del rispettivo Ordinario diocesano, il quale, inoltre, ha il diritto di visitare ad normam iuris detti Centri, sulle cui attività viene regolarmente informato;

b) riguardo alle parrocchie, rettorie o chiese nonché agli altri uffici ecclesiali diocesani che possono venir affidati alla Prelatura o ai sacerdoti incardinati in essa dall'Ordinario locale, si stipulerà caso per caso una convenzione tra questo ed il Prelato dell'Opus Dei o i suoi Vicari;

c) in tutte le Nazioni la Prelatura manterrà regolari contatti con il Presidente e gli organismi della Conferenza Episcopale e in modo frequente con i Vescovi delle diocesi in cui la Prelatura è presente.

VI. Alla Prelatura è unita in modo inscindibile la Società Sacerdotale della Santa Croce, associazione a cui possono appartenere sacerdoti del clero diocesano che desiderino cercare la santità nell'esercizio del proprio ministero secondo la spiritualità e la prassi ascetica dell'Opus Dei. In forza di questa associazione essi non entrano a far parte del clero della Prelatura, ma rimangono a tutti gli effetti sotto il regime del proprio Ordinario, rendendolo edotto della loro iscrizione qualora questi lo desiderino.

VII. La Prelatura dipende dalla Sacra Congregazione per i Vescovi (cf. Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1) e, alla stregua delle altre giurisdizioni autonome, è qualificata per trattare le singole questioni con i competenti Dicasteri della Santa Sede, secondo la varietà delle materie.

VIII. Tramite la Sacra Congregazione per i Vescovi, il Prelato sottoporrà al Romano Pontefice, ogni quinquennio, una relazione dettagliata, sotto il profilo sia pastorale che giuridico, sullo stato della Prelatura e sullo svolgimento del suo specifico lavoro apostolico.

Il Sommo Pontefice, Giovanni Paolo II per la divina Provvidenza Pp. II, nell'udienza concessa il 5 agosto 1982 al sottoscritto Prefetto della Sacra Congregazione per i Vescovi, ha approvato, confermato e ordinato di pubblicare questa Dichiarazione circa l'erezione della Prelatura della Santa Croce e Opus Dei.

Roma, dalla Sacra Congregazione per i Vescovi, 23 agosto 1982.

SEBASTIANO Card. BAGGIO Prefetto

LUCAS MOREIRA NEVES Arcivescovo tit. di Ferdi maggiore Segretario

L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale

Un semplice, breve comunicato: non di rado decisioni importanti per la vita della Chiesa vengono in questo modo alla luce e incominciano a prodursi i loro effetti per il bene delle anime. Così avviene oggi con il testo della Santa Sede, che rende noto un provvedimento pontificio di notevole rilievo ecclesiale: l'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, in base a norme del Concilio Vaticano II (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) e del diritto postconciliare (Motu pr. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4), e che fa giustizia di una consuetudine fiorita più o meno illustrata di illazioni e di allarmi.

E' la prima volta che tali norme vengono applicate ad una istituzione ecclesiale, e già questo fatto è di per sé sufficiente a giustificare l'interesse per un avvenimento sintetizzato in così poche righe. Ma esso contiene talune novità sulle quali è opportuno fissare l'attenzione per comprendere l'esatta portata di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

Le Prelature personali

Il Concilio Vaticano II precisa la specifica natura d'essere delle Prelature personali quando osserva che la loro erezione può rivelarsi utile per i motivi apostolici, cioè per l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10).

Tali Prelature - che per lo svolgimento delle loro peculiari iniziative pastorali avranno sempre dei sacerdoti secolari incardinati - saranno regolate - così il dettato conciliare - da norme appropriate ai singoli casi, per specificare la natura e la finalità, e per salvaguardare, in ottemperanza alle esigenze della comunione ecclesiale, i diritti dei Vescovi nel cui territorio opera una Prelatura personale. Queste Prelature, infatti, pur essendo delle strutture giurisdizionali di carattere personale, vengono ad assumere una propria fisionomia, che le differenzia sia dalle diocesi - personali o dai Vicariati castrensi, basati sul principio dell'indipendenza o autonomia nei riguardi delle Chiese locali, sia dagli istituti di vita consacrata, religiosi od altri, i cui membri professano un particolare stato di vita.

Le citate disposizioni conciliari hanno ricevuto interpretazione autentica nel Motu pr. di Paolo VI Ecclesiae Sanctae, che le ha rese esecutive. Le norme particolareggiate di applicazione precisano, fra l'altro, che a nulla impedisce che dettate mediante convenzioni con la Prelatura, si dedichino al servizio delle opere e delle iniziative di evangelizzazione. Ciò corrisponde meravigliosamente all'apertura degli orizzonti ecclesiali operata dal Concilio, quando ha sottolineato che la missione apostolica della Chiesa non può essere ridotta all'azione della Sacra Gerarchia, ed ha così riconosciuto e promosso il ruolo dei laici nell'attività di questa missione (cf. Const. dogm. Lumen Gentium, n. 10; Decr. Christus Dominus, n. 16; Decr. Apostolicum actuositatem, n. 2, 5, ecc.; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 9).

La rinnovata presa di coscienza della funzione insostituibile dei laici, sempre operanti in ultima comunione con i sacerdoti nell'adempimento della missione affidata da Cristo alla sua Chiesa, è uno dei tratti più preziosi del Concilio e trae con sé varie conseguenze. La principale di esse è che l'azione dei chierici e quella dei laici, fatte salve le rispettive caratteristiche specifiche, convergono necessariamente, e si richiamano l'un l'altra in modo non solo generico per il raggiungimento dell'unico e comune fine della Chiesa - la salvezza delle anime - ma anche specifico per la realizzazione di peculiari finalità apostoliche, connotate da speciali impegni e attività, come appunto avviene nelle Prelature personali.

La consultazione dei Vescovi si è dimostrata utilissima perché, in conseguenza di questo gesto di affetto collegiale, si è proceduto ad un nuovo approfondito esame degli Statuti redatti da Mons. Josemaria Escrivá. Detto esame ha confermato la saggezza e la validità, evidenziando in essi i chiari segni del carisma fondazionale e del grande amore del Servo di Dio per la Chiesa.

Un problema istituzionale

Questo generale contesto normativo si è dimostrato molto consono alla realtà sociale dell'Opus Dei, che trova così un'adeguata e definitiva configurazione ecclesiale. In effetti l'Opus Dei, fondato a Madrid il 2-10-1928 da Mons. Josemaria Escrivá de Balaguer, non aveva finora trovato nella legislazione generale della Chiesa le norme adatte e sufficienti per la sua adeguata sistemazione canonica. Ciò non deve sorprendere, trattandosi di un peculiare fenomeno teologico e pastorale che è nato, così scriveva Paolo VI al Fondatore dell'Opus Dei l'ottobre 1963, « come espressione vivace della perenne giovinezza della Chiesa, sensibilmente aperta alle esigenze di un'apostolato moderno ».

tere universale e centralizzato? Tali attese era stata data, nel 1943 e nel 1947, la soluzione giuridica meno inadeguata per quegli anni, nel quadro del diritto comune, che garantiva - per quanto allora possibile - la secolarità dell'istituzione. Ma si trattò pur sempre di soluzioni parziali, che non offrivano quella piena garanzia di secolarità tanto necessaria e desiderata. Perciò il Fondatore dell'Opus Dei, nel rilevare umilmente le difficoltà oggettive di questa situazione, non mancò di manifestare alla Santa Sede la filiale speranza che avrebbe potuto essere trovata una soluzione giuridica oggi raggiunta, che lui stesso nel 1962 aveva auspicato e richiesto.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità e di privilegio fu Paolo VI, nel 1969, a consigliare al Fondatore dell'Opus Dei la convocazione del Congresso Generale speciale che diede l'impulso agli opportuni studi in vista della trasformazione dell'Opera in Prelatura personale. Dopo la scomparsa di Mons. Josemaria Escrivá de Balaguer (1975) e di Paolo VI (1978), questi lavori furono espressamente confermati e sollecitati da Giovanni Paolo I e da Giovanni Paolo II il regnante Pontefice, nel 1979, dove incarico al competente Dicastero della Curia Romana, la Sacra Congregazione per i Vescovi, di esaminare in base a tutti i dati di fatto e di diritto la richiesta formale inoltrata dall'Opus Dei. Nel corso di tale studio, protrattosi in successivi mesi di lavoro per oltre due anni, sono stati valutati tutti gli aspetti, storici, giuridici, dottrinali e pastorali, del problema. Ciò ha consentito non solo di fugare ogni eventuale dubbio sulla fondatezza, la possibilità e le modalità concrete dell'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, ma anche di rilevare l'opportunità e l'attualità intrinseca della natura e finalità dell'Opera - sia estrinsecamente in rapporto alla Chiesa universale e alle Chiese particolari.

Le ricerche e le conclusioni di questo studio, raccolte in due volumi di complessive 800 pagine, furono sottoposte all'esame e alla deliberazione collegiale di una commissione cardinalizia. In base al parere espresso da questo consesso Giovanni Paolo II, nel novembre 1981, dispone che si muovesse i passi opportuni per procedere all'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale. Con questo di decesso verso i Vescovi volti però che, prima della realizzazione pratica del provvedimento, pensasse inviato per il tramite della Rappresentanza Pontificia agli oltre due mila Vescovi diocesani delle nazioni in cui l'Opus Dei è presente con Centri canonicamente eretti, una notificazione espositiva dei contenuti essenziali del provvedimento stesso, lasciando ai destinatari un considerevole margine di tempo per presentare eventuali osservazioni e suggerimenti. Numerose sono state le risposte di Vescovi che hanno manifestato la loro soddisfazione per il modo in cui, in perfetta consonanza con le norme applicative del Concilio Vaticano II, si è pervenuti all'auspicata soluzione del problema istituzionale dell'Opus Dei. Non sono mancate, anche se in numero assai minore, le lettere contenenti osservazioni o richieste di chiarimento; accuratamente esaminate nella sede competente, sono state tenute tutte nel debito conto - e si è anche provveduto a soddisfare ogni domanda di nuove spiegazioni.

La consultazione dei Vescovi si è dimostrata utilissima perché, in conseguenza di questo gesto di affetto collegiale, si è proceduto ad un nuovo approfondito esame degli Statuti redatti da Mons. Josemaria Escrivá. Detto esame ha confermato la saggezza e la validità, evidenziando in essi i chiari segni del carisma fondazionale e del grande amore del Servo di Dio per la Chiesa.

La configurazione giuridica definitiva dell'Opus Dei

L'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale corrisponde dunque pienamente al suo carisma fondazionale ed alla realtà sociale e apostolica dell'istituzione. L'Opera, infatti, costituisce un'unità apostolica, organica e indivisibile (un'unità, cioè, non soltanto di vocazione e di spirito, ma anche di regime, di formazione e di finalità specifica), con oltre mille sacerdoti incardinati e oltre 72.000 laici incardinati, uomini e donne di 87 nazionalità, di tutte le professioni, mestieri e condizioni sociali.

Va ricordato in primo luogo - ed è un aspetto particolarmente apprezzato dall'episcopato mondiale - che la nuova configurazione giuridica dell'Opus Dei mantiene inalterate, precisandole ulteriormente, le norme che finora hanno regolato i rapporti dell'istituzione con i Vescovi diocesani e le Chiese particolari. La potestà del Prelato, pur se chiaramente esercitata in altro campo, può essere considerata equivalente a quella dei Superiori generali degli istituti religiosi clericali di diritto pontificio. Solo equivalente, in quanto essa è concettualmente diversa nel sistema giuridico ecclesiale: infatti la natura delle Prelature personali (cf. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4 § 1) è nettamente secolare,

come lo è la natura dell'Opus Dei, i cui membri non cambiano la loro condizione teologica e giuridica di chierici o di laici secolari.

I sacerdoti incardinati nell'Opus Dei provengono dagli stessi fedeli in esso incorporati, ricevono la formazione in appositi Centri della Prelatura eretti secondo norme approvate dalla Santa Sede e sono chiamati ai sacri ordini dallo stesso Prelato al quale compete, come è ovvio, il regime dei propri sacerdoti. Essi, peraltro, sono sottoposti nelle singole Chiese locali, e secondo le prescrizioni del diritto, sia alle leggi che regolano la disciplina generale del clero, sia alle norme riguardanti le direttive generali di carattere dottrinale e pastorale e l'ordinamento del culto pubblico.

I laici che si dedicano al servizio del fine apostolico della Prelatura mediante un preciso vincolo contrattuale e non in forza di particolari voti, rimangono fedeli laici nelle rispettive diocesi in cui risiedono; sono quindi sotto la giurisdizione del Vescovo diocesano in tutto ciò che il diritto stabilisce per la generalità dei semplici fedeli. Solo per quanto concerne il compimento dei peculiari impegni ascetici, formativi e apostolici da loro liberamente assunti tramite il vincolo di dedizione al fine proprio della Prelatura - impegni di per se stesso al di fuori della competenza dell'Ordinario del luogo -, essi sono sotto la giurisdizione del Prelato.

Dato, poi, che l'azione apostolica dell'Opus Dei si svolge entro l'ambito delle Chiese particolari, gli Statuti della Prelatura, sanciti dalla Santa Sede, assicurano anche il necessario e doveroso coordinamento pastorale, territoriale, nella piena salvaguardia dei legittimi diritti degli Ordinari dei luoghi. Sono, ad esempio, le norme che prescrivono l'autorizzazione del rispettivo Vescovo diocesano per poter procedere all'erezione dei singoli Centri dell'Opus Dei, che contengono le convenzioni da stipularsi per l'eventuale affidamento di parrocchie o di rettorie e l'assegnazione di uffici ecclesiali diocesani; che prevedono i contatti da mantenere regolarmente in tutte le nazioni con il Presidente e gli organismi della Conferenza Episcopale, e in modo frequente con i Vescovi delle diocesi in cui la Prelatura è presente o lo sarà in futuro.

Un'ultima precisazione appare opportuna, ad evitare possibili equivoci. Essa riguarda quei sacerdoti incardinati in una diocesi che si associano all'Opus Dei per essere aiutati a raggiungere la santità personale nell'esercizio del proprio ministero. Non per questo tali sacerdoti entrano a far parte del clero della Prelatura ma - in virtù del diritto loro riconosciuto dal Decretum Presbyterorum Ordinis, n. 8 § 3 - risultano semplicemente iscritti alla Società Sacerdotale della Santa Croce, l'associazione sacerdotale insediata unitamente alla Prelatura. Perciò l'unico loro Ordinario è e rimane il Vescovo diocesano, da cui essi dipendono canonicamente.

La configurazione giuridica definitiva dell'Opus Dei, con l'iter che l'ha preceduta, è una significativa conferma dell'intima armonia esistente tra carisma e norma della vita della Chiesa. Logo pontificio di cui è stata data oggi pubblica notizia, rappresenta pertanto un bene per la Chiesa universale. Esso infatti non si limita a risolvere un problema istituzionale ma ad attuazione ad una nuova figura giuridica e pastorale auspicata dal Concilio Vaticano II. In questo atto di governo della Santa Sede si può inoltre ravvisare un gesto di riconoscimento e di apprezzamento per l'attività svolta dall'Opus Dei, che mira a diffondere in tutti gli ambienti della società una profonda e personale consapevolezza della chiamata universale alla santità e all'apostolato. Più specificamente anche l'Opus Dei (« operatio Dei », « lavoro di Dio »), ricorda agli uomini di ogni tempo e di ogni paese il significato e il valore cristiano dell'apostolato quotidiano, manuale o intellettuale, compiuto alla presenza di Dio per il bene dei fratelli. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, rivolgendosi ad un gruppo di professionisti, membri dell'Opus Dei, ebbe a dire: « Grande ideale, veramente, il vostro, che fin dagli inizi ha anticipato quella teologia del laicato che caratterizzerà poi la Chiesa del Concilio e del post-Concilio » (Allocuzione, 30 agosto 1979).

Si tratta, in effetti, di un impegno apostolico che, inserendosi pienamente nella missione totale ed unica del Popolo di Dio, esprime teologicamente la volontà divina di mettere a fuoco - anche tramite una speciale istituzione ecclesiastica - un aspetto molto concreto e di particolare importanza pastorale della vita del cristiano: vale a dire, il valore santificante e apostolico delle ordinarie attività quotidiane.

La Chiesa, infatti, vede un suo dovere particolare anche nello sforzo maggiore di una spiritualità cristiana del lavoro, componente essenziale dell'esistenza umana e mezzo e occasione di santificazione personale e di apostolato (cf. Const. post Gaudium et Spes, n. 34 sgg.; Enc. Laborem exercens, parte V). E' la lezione del lavoro che ci viene da Nazareth, dalla Casa del figlio del Carpenterie (Mt. 13, 55), da quel lavoro appunto che per tanti anni incantò le gioie, le fatiche e la speranza redentrice di Gesù, nella bottega di Giuseppe, accanto a Maria, Madre sua e nostra.

Mons. MARCELLO COSTALUNGA Sotto Segretario della Sacra Congregazione per i Vescovi

Un bene per tutta la Chiesa

(continuazione della prima pagina)

la prima allocuzione del Suo pontificato: « Vogliamo richiamare l'attenzione sulla perenne importanza del Concilio Ecumenico Vaticano II, e accettiamo il dovere ineludibile di metterlo accuratamente in pratica ». Per questo possiamo chiamare storica la presente determinazione che trasforma in realtà concreta una nuova seconda e promettente virtualità dell'ordinamento pastorale nato dal Concilio Ecumenico Vaticano II.

Ci sono voluti ben tre anni e mezzo di assiduo lavoro, dal giorno in cui, il 3 marzo 1979, Giovanni Paolo II incaricò la S. Congregazione per i Vescovi (competente per l'erezione delle Prelature personali a norma della Const. Ap. Regimini Ecclesiae Universae, n. 49 § 1) di esaminare la possibilità e la modalità d'erezione della prima Prelatura personale, precisando che in tale compito si doveva, tener accuratamente conto « di tutti i dati di diritto e di fatto ». Dati di diritto, perché essendovi nel citato Motu proprio norme configuranti una vera legge quadro o statuto fondamentale delle Prelature personali, si trattava di procedere non alla concessione di qualche privilegio - che del resto l'Opus Dei non aveva chiesto -, ma all'attuazione di una nota norma generale ed alla loro eventuale e corretta applicazione al caso concreto allo studio. Dati di fatto, perché la costituzione della Prelatura doveva essere frutto non di astratta speculazione dottrinale, ma anche e soprattutto dell'attenta considerazione di una realtà apostolica ed ecclesiale già esistente. L'Opus Dei, la legittimità e bontà del cui carisma fondazionale erano state più volte riconosciute dall'Autorità ecclesiastica. L'istituto infatti aveva già, sin dal 1947, le attribuzioni giuridiche proprie delle istituzioni clericali di diritto pontificio, tra cui la facoltà di formare e di incardinare i propri sacerdoti, ma non aveva trovato ancora nelle strutture organizzative del Popolo di Dio l'adeguata configurazione ecclesiale.

Perciò l'adempimento di un tale compito non poteva non essere il tappe dello studio realizzato in questi anni: 1) esame generale della questione da parte dell'Avanzata Ordinarium della S. Congregazione per i Vescovi, cosa che avvenne il 28 giugno 1979; 2) intervento, per eseguire le direttive dal Padre e la Mente del Sommo Pontefice, di una Commissione tecnica, che in anticicliche sessioni di lavoro dal febbraio 1980 al febbraio dell'anno seguente, vagliò tutti gli aspetti storici, giuridici e pastorali, teologici e procedurali della questione; 3) esame delle conclusioni della Commissione tecnica, comprendenti anche le norme statutarie dell'erezione della Prelatura, da parte di una

Commissione speciale di Cardinali designata dal Santo Padre, tenendo conto della finalità, della consistenza e della diffusione dell'Opus Dei, e che espresse il proprio parere il 26 settembre 1981;

1) uno ai Vescovi di tutte le Nazioni dei vari continenti in cui l'Opus Dei conta proprii Centri eretti da una nota circa le caratteristiche essenziali della Prelatura, allo scopo di informarli e di consentire loro di fare quelle osservazioni che sono state poi attentamente studiate in sede competente.

Infine, l'annuncio della decisione del Santo Padre, avvenuto il 23 agosto c.a.

Paraphrasando l'insegnamento di San Paolo agli Efesimi (4, 16), il Concilio ha ricordato che « l'organismo sociale della Chiesa serve allo spirito di Cristo che la vivifica e che si espande in ogni ambiente della società, le concrete esigenze della chiamata universale alla santità, e più specificamente il valore soprannaturale, santificatore e apostolico dell'ordinario lavoro professionale. I Pastori delle Chiese locali sanno bene che possono contare con una disponibilità che il nuovo Statuto rende ancora più qualificata e più efficace, per lo stesso esercizio della loro responsabilità verso il popolo di Dio loro affidato ».

San Paolo enumera, tra i fructus Spiritus, la gioia (cf. Gal 5, 22) e fu lo stesso Gesù, con una « tenera e bellissima immagine letteraria, profondamente umana e soprannaturale, a parlare della gioia di una nascita (cf. Gv 16, 21).

Di gioia e di lode al Signore traboccheranno per il lieto evento ecclesiale i membri dell'Opus Dei; ma non saranno soli, perché le ragioni della loro letizia sono motivo di gaudium per tutti gli uomini di retta volontà, nella Chiesa intera.

SEBASTIANO BAGGIO

Un semplice, breve comunicato: non di rado decisioni importanti per la vita della Chiesa vengono in questo modo alla luce e incominciano a prodursi i loro effetti per il bene delle anime. Così avviene oggi con il testo della Santa Sede, che rende noto un provvedimento pontificio di notevole rilievo ecclesiale: l'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, in base a norme del Concilio Vaticano II (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10 § 2) e del diritto postconciliare (Motu pr. Ecclesiae Sanctae, I, n. 4), e che fa giustizia di una consuetudine fiorita più o meno illustrata di illazioni e di allarmi.

E' la prima volta che tali norme vengono applicate ad una istituzione ecclesiale, e già questo fatto è di per sé sufficiente a giustificare l'interesse per un avvenimento sintetizzato in così poche righe. Ma esso contiene talune novità sulle quali è opportuno fissare l'attenzione per comprendere l'esatta portata di un evento che costituisce una pietra miliare dello sviluppo promosso dal Concilio in campo dottrinale e giuridico. L'originalità dell'iter istituzionale dell'Opus Dei e la peculiarità della sua fisionomia illuminano la rilevanza giuridica e pastorale del provvedimento oggi pubblicato.

Le Prelature personali

Il Concilio Vaticano II precisa la specifica natura d'essere delle Prelature personali quando osserva che la loro erezione può rivelarsi utile per i motivi apostolici, cioè per l'attuazione di peculiari iniziative pastorali in favore di diversi gruppi sociali in certe regioni o nazioni o addirittura in tutto il mondo (Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 10).

Tali Prelature - che per lo svolgimento delle loro peculiari iniziative pastorali avranno sempre dei sacerdoti secolari incardinati - saranno regolate - così il dettato conciliare - da norme appropriate ai singoli casi, per specificare la natura e la finalità, e per salvaguardare, in ottemperanza alle esigenze della comunione ecclesiale, i diritti dei Vescovi nel cui territorio opera una Prelatura personale. Queste Prelature, infatti, pur essendo delle strutture giurisdizionali di carattere personale, vengono ad assumere una propria fisionomia, che le differenzia sia dalle diocesi - personali o dai Vicariati castrensi, basati sul principio dell'indipendenza o autonomia nei riguardi delle Chiese locali, sia dagli istituti di vita consacrata, religiosi od altri, i cui membri professano un particolare stato di vita.

Le citate disposizioni conciliari hanno ricevuto interpretazione autentica nel Motu pr. di Paolo VI Ecclesiae Sanctae, che le ha rese esecutive. Le norme particolareggiate di applicazione precisano, fra l'altro, che a nulla impedisce che dettate mediante convenzioni con la Prelatura, si dedichino al servizio delle opere e delle iniziative di evangelizzazione. Ciò corrisponde meravigliosamente all'apertura degli orizzonti ecclesiali operata dal Concilio, quando ha sottolineato che la missione apostolica della Chiesa non può essere ridotta all'azione della Sacra Gerarchia, ed ha così riconosciuto e promosso il ruolo dei laici nell'attività di questa missione (cf. Const. dogm. Lumen Gentium, n. 10; Decr. Christus Dominus, n. 16; Decr. Apostolicum actuositatem, n. 2, 5, ecc.; Decr. Presbyterorum Ordinis, n. 9).

La rinnovata presa di coscienza della funzione insostituibile dei laici, sempre operanti in ultima comunione con i sacerdoti nell'adempimento della missione affidata da Cristo alla sua Chiesa, è uno dei tratti più preziosi del Concilio e trae con sé varie conseguenze. La principale di esse è che l'azione dei chierici e quella dei laici, fatte salve le rispettive caratteristiche specifiche, convergono necessariamente, e si richiamano l'un l'altra in modo non solo generico per il raggiungimento dell'unico e comune fine della Chiesa - la salvezza delle anime - ma anche specifico per la realizzazione di peculiari finalità apostoliche, connotate da speciali impegni e attività, come appunto avviene nelle Prelature personali.

Un problema istituzionale

Questo generale contesto normativo si è dimostrato molto consono alla realtà sociale dell'Opus Dei, che trova così un'adeguata e definitiva configurazione ecclesiale. In effetti l'Opus Dei, fondato a Madrid il 2-10-1928 da Mons. Josemaria Escrivá de Balaguer, non aveva finora trovato nella legislazione generale della Chiesa le norme adatte e sufficienti per la sua adeguata sistemazione canonica. Ciò non deve sorprendere, trattandosi di un peculiare fenomeno teologico e pastorale che è nato, così scriveva Paolo VI al Fondatore dell'Opus Dei l'ottobre 1963, « come espressione vivace della perenne giovinezza della Chiesa, sensibilmente aperta alle esigenze di un'apostolato moderno ».

tere universale e centralizzato? Tali attese era stata data, nel 1943 e nel 1947, la soluzione giuridica meno inadeguata per quegli anni, nel quadro del diritto comune, che garantiva - per quanto allora possibile - la secolarità dell'istituzione. Ma si trattò pur sempre di soluzioni parziali, che non offrivano quella piena garanzia di secolarità tanto necessaria e desiderata. Perciò il Fondatore dell'Opus Dei, nel rilevare umilmente le difficoltà oggettive di questa situazione, non mancò di manifestare alla Santa Sede la filiale speranza che avrebbe potuto essere trovata una soluzione giuridica oggi raggiunta, che lui stesso nel 1962 aveva auspicato e richiesto.

I documenti del Concilio Vaticano II, con le ricordate norme di applicazione, aprirono finalmente nella legislazione generale della Chiesa l'altro giuridico adeguato alla giusta soluzione del problema, evitando così il ricorso ad atti che avrebbero avuto carattere di singolarità e di privilegio fu Paolo VI, nel 1969, a consigliare al Fondatore dell'Opus Dei la convocazione del Congresso Generale speciale che diede l'impulso agli opportuni studi in vista della trasformazione dell'Opera in Prelatura personale. Dopo la scomparsa di Mons. Josemaria Escrivá de Balaguer (1975) e di Paolo VI (1978), questi lavori furono espressamente confermati e sollecitati da Giovanni Paolo I e da Giovanni Paolo II il regnante Pontefice, nel 1979, dove incarico al competente Dicastero della Curia Romana, la Sacra Congregazione per i Vescovi, di esaminare in base a tutti i dati di fatto e di diritto la richiesta formale inoltrata dall'Opus Dei. Nel corso di tale studio, protrattosi in successivi mesi di lavoro per oltre due anni, sono stati valutati tutti gli aspetti, storici, giuridici, dottrinali e pastorali, del problema. Ciò ha consentito non solo di fugare ogni eventuale dubbio sulla fondatezza, la possibilità e le modalità concrete dell'erezione dell'Opus Dei in Prelatura personale, ma anche di rilevare l'opportunità e l'attualità intrinseca della natura e finalità dell'Opera - sia estrinsecamente in rapporto alla Chiesa universale e alle Chiese particolari.

Le ricerche e le conclusioni di questo studio, raccolte in due volumi di complessive 800 pagine, furono sottoposte all'esame e alla deliberazione collegiale di una commissione cardinalizia. In base al parere espresso da questo consesso Giovanni Paolo II, nel novembre 1981, dispone che si muovesse i passi opportuni